

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1540

Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica e abolizione dell'istituto dei senatori a vita

Indice

1.	DDL S. 1540 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	.3
	1.2.1. Testo DDL 1540	. 4

1. DDL S. 1540 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1540

XVIII Legislatura

Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica e abolizione dell'istituto dei senatori a vita

Iter

30 ottobre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1540

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Roberto Calderoli (L-SP-PSd'Az)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data 9 ottobre 2019; annunciato nella seduta n. 153 del 9 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , ELEZIONI DIRETTE , SENATORI A VITA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla <u>1^a Commissione permanente</u> (<u>Affari Costituzionali</u>) in sede referente il 30 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 160 del 30 ottobre 2019.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1540

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1540

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica e abolizione dell'istituto dei senatori a vita

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale ha l'obiettivo di restituire legittimità alla volontà popolare, rendendo i cittadini veri protagonisti della scena politica attraverso la garanzia della rappresentatività. Pertanto, coerentemente con l'obiettivo prefissato, si agisce su un duplice fronte: l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita, temi dibattuti fin dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente e che oggigiorno necessitano di una revisione alla luce delle mutate condizioni storico-politiche.

Per quanto concerne l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la proposta allora fu respinta ritenendo che un Presidente così eletto avrebbe potuto avere una forza tale da mettere in difficoltà il funzionamento del sistema di governo parlamentare. In realtà, come alcuni Padri costituenti già sostenevano, il metodo dell'elezione diretta era l'unico in grado di garantire al capo dello Stato un ruolo indipendente e forte in confronto alle Camere del Parlamento e in questo periodo storico la legittimazione popolare può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia. Negli ultimi anni il Presidente della Repubblica ha acquisito poteri che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi istituzionali e la previsione dell'elezione di secondo grado prevista dalla Costituzione ha generato uno scostamento tra la volontà popolare e la figura del Presidente. Perseguendo il medesimo fine di rappresentatività, se progressivamente è venuta meno la posizione costituzionale di neutralità del Presidente della Repubblica, è stata intaccata ancor più la nomina dei senatori a vita, reputando anacronistico che in una democrazia rappresentativa alcuni parlamentari siano nominati da una singola persona o che, di diritto, come ex presidenti della Repubblica, continuino a condizionare le maggioranze politiche, senza nessun fondamento democratico. Tale disallineamento risulta ancora più evidente laddove i senatori a vita hanno in molti casi assunto un ruolo politico assai spiccato, in totale contrasto con l'origine costituzionale dell'istituto, tesa ad assicurare « ai sommi, ai geni tutelari della patria » una presenza in Parlamento, che difficilmente avrebbero potuto conseguire passando attraverso il circuito elettorale della rappresentanza politica. Risulta ormai difficile trovare una giustificazione forte a sostegno di questo istituto, che doveva rimanere slegato da logiche partitocratiche. Si è invece addirittura assistito in molti casi alla situazione in cui alcuni Governi hanno ottenuto la fiducia parlamentare solo grazie al voto dei senatori a vita e quindi di parlamentari non eletti democraticamente.

Confrontando le intenzioni dei Costituenti con la prassi affermatasi nel corso degli anni, appare opportuno apportare alcune modifiche costituzionali per rispondere alla crisi politica e al sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni che segna in modo indelebile la fase storica che stiamo vivendo e che ha alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione cronica nei confronti della politica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Elezione diretta del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

Art. 2.

(Riduzione dell'età per l'elezione a Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta ».

Art. 3.

(Modalità di elezione del Presidente della Repubblica)

- 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- « Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicono l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti ».

Art. 4.

(Impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica)

- 1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- « In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni ».

Art. 5.

(Abolizione dell'istituto dei senatori a vita)

- 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
- 2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dall'assunzione delle funzioni del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale e diretto. I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita in carica a quella data permangono nelle loro funzioni.

